

Procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale presso l'Aeroporto C. Colombo di Genova.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Delibera prot. 695 del 02.04.2026 è stata indetta la Gara europea per l'affidamento (42 mesi) **del servizio di assistenza a terra per l'aviazione generale presso l'Aeroporto C. Colombo di Genova**, come meglio dettagliate al punto 3 del presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, per un importo a base d'asta di euro **€ 658.927,50, il quale non è comprensivo delle opzioni e dell' Iva esclusa.**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con modalità telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come codificato dal D.Lgs. n.209 del 31 dicembre 2024– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione, ai sensi dell'art. 108, co. 1 e co. 2, lett a) del Codice degli Appalti, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la presentazione delle offerte, gli Operatori concorrenti attesteranno la piena ed esatta conoscenza, e l'incondizionata e integrale accettazione di quanto riportato negli atti della presente procedura aperta, meglio descritti all'art. 2.1 del presente Disciplinare, che ha previsto la seguente documentazione: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice.

Il calcolo delle tempistiche massime stimate non include un eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta e/o sospensive dovute a istanze cautelari connesse a ricorsi giurisdizionali/amministrativi.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non dar corso in qualunque momento all'aggiudicazione e/o alla successiva contrattualizzazione a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 6 del Codice, la Stazione Appaltante, verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui per il singolo lotto venga presentata un'unica offerta, purché la stessa venga considerata congrua e conforme alle prescrizioni tecniche specificate all'interno del Disciplinare di Gara e nella documentazione tecnica allo stesso allegata (Capitolati Tecnici).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

In particolare, nel caso in cui la procedura di verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all' Operatore Economico offerente, mediante accesso all' FVOE, richieda un tempo di esecuzione maggiore rispetto a quello previsto dal Codice degli Appalti, per fatti non imputabili alla Stazione Appaltante o all'Operatore Economico e tale termine prolungato diventi incompatibile con le esigenze di aggiudicazione ed esecuzione dell' appalto, la Stazione Appaltante disporrà comunque l'aggiudicazione dei Lotti oggetto della procedura.

L'aggiudicazione che sarà immediatamente efficace in virtù di quanto sancito dal D.Lgs. 36/2023, verrà effettuata previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell' art 99 del Codice degli Appalti.

Resta fermo l'obbligo, per la Stazione Appaltante di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all' Operatore Economico aggiudicatario.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il luogo di svolgimento del servizio è Genova Sestri Ponente[**Codice NUTS ITC33**].

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Francesco D'Amico, mail: ufficioacquisti@pec.airport.genova.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATIC

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma di e-procurement denominata Net4market comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e/o dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Disciplinare Telematico" nonché in tutti i documenti che menzionano l'utilizzo della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Disciplinare Telematico", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario alla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeroportogenova (in seguito: sito).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "disciplinare telematico" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione delle Ditte

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00-17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Disciplinare telematico;
- 3) Modello 1 domanda di partecipazione;
- 4) DGUE (strutturato in Piattaforma);
- 5) Progetto del servizio assistenza Aviazione Generale;
- 6) Capitolato tecnico;
- 7) Modello offerta economica;
- 8) Schema generale di contratto + allegati;
- 9) Dichiarazione antimafia;
- 10) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- 11) Dichiarazione Titolare Effettivo;
- 12) Atto di impegno a conferire mandato collettivo;
- 13) Modello di Dettaglio

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeroportogenova

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.airport.genova.it/azienda/#bandi_e_gare e sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeroportogenova nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso".

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel Disciplinare telematico.

2.1. Chiarimenti informazioni complementari, errata corrige, rettifiche non sostanziali relative alla gara

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre il termine stabilito in piattaforma.

La richiesta di chiarimento dovrà essere effettuata in via telematica, tramite l'apposita sezione "**Chiarimenti**" presente in piattaforma.

Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito e pertanto non verrà data loro alcuna risposta.

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo e con modalità diverse da quelle innanzi indicate, non saranno considerate.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte verranno formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aeroportogenova.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invierà automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici

2.2. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL' APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO

L'appalto è suddiviso in **lotto multivoce, unico ed indivisibile**, avente ad oggetto l'affidamento, per il periodo di mesi 42 (comunque non oltre il 31/12/2029), di attività rientranti nei servizi aeroportuali di assistenza a terra, secondo quanto previsto dal Regolamento ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", Edizione n° 8, Revisione n° 2 del 12/05/2025, identificabili fra le categorie dell'All.to A al D.Lgs 18/1999 e di seguito elencati:

- ✓ Carico, scarico e movimentazione bagagli
- ✓ Carico, scarico e movimentazione catering
- ✓ Trasporto passeggeri ed equipaggi

In particolare, il servizio ha ad oggetto:

l'esecuzione da parte dell'Operatore Economico, dei servizi classificati all'interno dell'all.to A del D.lgs 18/1999, identificati dalle sottocategorie 5.4 e 5.7 per aeromobili della classe 2 così come previsto dall'art.2 del Regolamento ENAC per la Certificazione dei Prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra Ed.8 Rev.2 del 12/05/2025:

a) sottocat. 5.4. comprende il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione.

Più specificatamente, le attività di movimentazione, carico e scarico bagagli per l'intero processo di assistenza ai passeggeri e agli equipaggi, dall'aeromobile alle aree di sosta dei mezzi in area parcheggio aeroportuale e viceversa ed il trasporto dei passeggeri e degli equipaggi dall'aerostazione e l'aeromobile e viceversa

b) sottocat. 5.7. comprende il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento.

Più specificatamente, le attività di movimentazione, carico e scarico catering e forniture assimilabili nonché strumenti e apparati correlati e a supporto, dall'aeromobile alla delivery room e viceversa, dall'aeromobile agli esercizi commerciali aeroportuali e viceversa, dall'aeromobile agli uffici operativi e alle aree dell'aerostazione indicati dai referenti AGS e viceversa.

I servizi di cui sopra dovranno essere svolti, in tutto od in parte, a seconda delle richieste della Stazione Appaltante, in relazione:

- agli aeromobili/movimenti indicati dalla committente su appositi programmi giornalieri di servizio (c.d. " foglio privati"), che verranno condivisi con l'appaltatore ogni giorno, per il giorno successivo e aggiornati costantemente per le variazioni operative che interverranno nel corso della stessa giornata e per le date successive
- ad eventuali voli "dirottati" da altri aeroporti.

I suddetti programmi giornalieri di servizio (foglio privati) potranno subire modifiche , in funzione delle possibili rischedulazioni dei voli, di esigenze operative comunicate dai Vettori, e/o di altre variazioni originanti da cause indipendenti dalla Stazione Appaltante, senza che nulla possa pretendere l'affidatario. La puntuale descrizione delle suindicate attività è dettagliata nel Capitolato Tecnico e nel Progetto di Servizio ai quali si fa espresso riferimento e qui si intendono integralmente riportati.

CIG BB2BFF949A

Si precisa che AGS:

- ha un volume annuo di passeggeri sotto la "soglia" prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 13/1/1999 n. 18 e, quindi, gestisce le attività di handling in via esclusiva;
- intende affidare, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento ENAC Revisione ED 8 Rev. 2 del 12.05.2025.

LOTTO UNICO SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, CARICO, SCARICO BAGAGLI E CATERING E TRASPORTO PASSEGGERI ED EQUIPAGGI PER VOLI DI AVIAZIONE GENERALE	Voci di Costo	Valori 42 mesi
	Costo del Servizio	€ 93.555,00
	Costo della manodopera	€ 552.193,95
	Oneri della sicurezza	€ 13.178,55
Totale Appalto		€ 658.927,50

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi **€ 552.193,95** calcolati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41, comma 13, D.Lgs 36/2023, in base al costo al costo medio del lavoro determinato dall'apposita tabella allegata al Decreto direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valida a livello nazionale per il personale

operaio dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi.
(Codice Ateco 52.23.00 e CPV 63731000-2)

Ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 41, comma 13, il quale, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

I costi della manodopera non sono generalmente soggetti al ribasso, tuttavia, ai sensi dell'art. 41 co. 14, secondo periodo, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Non sono soggetti al ribasso gli costi per la sicurezza.

L'importo dei costi per la sicurezza è pari a complessivi € 13.178,55.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei servizi deve applicare il seguente contratto collettivo nazionale di riferimento: "Multiservizi" individuato dalla stazione appaltante secondo i criteri stabiliti dall' allegato I.01 del Codice degli Appalti introdotto con D.Lgs. n.209/2024.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata dell'appalto, nonché, la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e in conformità all'allegato I.01.

Il valore a base d'asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e delle opzioni è pari ad € 658.927,50 comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 13.178,55

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Le attività richieste dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte, secondo tutte le prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico – Prestazionale, al cui contenuto si rimanda.

Si ribadisce che, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta.

L'Ente aggiudicatore si riserva, inoltre, per esigenze connesse allo svolgimento della gara o per le proprie esigenze operative, di non addivenire all'aggiudicazione definitiva in tutto o in parte del servizio di cui trattasi.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva, ove, nel corso della procedura di gara, dovessero manifestarsi esigenze in tale senso, di non procedere all'affidamento del servizio di movimentazione di bagagli, merci e posta

e di quello di pulizia aeromobili, senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimenti e/o indennizzi.

4. DURATA DELL' APPALTO – REVISIONE DEI PREZZI - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.1. Durata

La durata dell'appalto è di n. 42 mesi decorrenti, dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dagli art.17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., o dalla data di inizio del servizio se antecedente, per un importo pari ad **€ 658.927,50** IVA esclusa e al netto delle opzioni e comprensivo dei costi della sicurezza.

4.2. Opzioni

(Opzione 1) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo corrispondente all'opzione di variazione del quinto è pari a **€ 131.785,50 al netto dell'Iva;**

Quadro economico:

Voce di costo	Importo Iva esclusa a base d'asta	Importo Iva esclusa per l'Opzione del Quinto d'obbligo	Importo Iva esclusa complessivo (Base d'asta + Opzione 1 Quinto d'obbligo)
Costo della manodopera	€ 552.193,95	€ 110.438,79	€ 662.632,74
Oneri della sicurezza	€ 13.178,55	€ 2.635,71	€ 15.814,26
Costo del servizio	€ 93.555,00	€ 18.711,00	€ 112.266,00
Valore complessivo del servizio	€ 658.927,50	€ 131.785,50	€ 790.713,00

L'importo complessivo massimo (comprensivo delle opzioni di gara), stimato per la presente gara ex art 14 comma 4 D.Lgs n. 36/2023 ammonta ad **€ 790.713,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge e comprensivo**

4.3. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60, co 2 lett. b) del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, i prezzi sono aggiornati, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione.

4.4. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto),** l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto),** l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune,** oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1. Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non hanno trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
- b) **Possesso della certificazione ENAC** dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra o attestazione di idoneità tecnica ai sensi del Regolamento ENAC, ed. 8 rev. 2 12/05/2025;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia dovrà dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della comprova, del possesso del requisito relativo al possesso della certificazione ENAC dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra o attestazione di idoneità tecnica ai sensi del Regolamento ENAC, ed. 8 rev. 2 12/05/2025, è richiesto all' Operatore Economico il deposito, nella **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, di una copia conforme della certificazione o attestazione di idoneità tecnica in possesso e in corso di validità firmata, digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati la presente documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione non inferiore al doppio del valore a base d'asta del presente appalto pari € 658.937,50.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci relativi agli esercizi presi in considerazione o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- b) Disponibilità di almeno due dichiarazioni bancarie che attestino, con specifico riferimento al contratto del quale trattasi, la solidità e l'affidabilità dell'operatore economico e la sua capacità ad eseguire il contratto;**

7.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

- a) la presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi (almeno 2) a quello in affidamento, svolti negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara anche a favore di soggetti privati;**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei

Requisiti di idoneità professionale

- a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- b) **Il requisito relativo al Possesso della certificazione o attestazione di idoneità tecnica ENAC** dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra ai sensi del Regolamento ENAC, ed. 8 rev. 2 12/05/2025; di cui al paragrafo 7.1. lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) **Il requisito relativo al fatturato globale** di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) **Il requisito delle referenze bancarie** di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- **Il requisito dei servizi analoghi** di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7.5. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui **al punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo al Possesso della certificazione o attestazione di idoneità tecnica ENAC dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra ai sensi del Regolamento ENAC, ed. 8 rev. 2 12/05/2025; di cui al paragrafo 7.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

- **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

L'avvalimento è escluso in ogni sua forma.

Il divieto di ricorso all'avvalimento è disposto in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, che rientrano nell'ambito dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, caratterizzati da un

elevato contenuto tecnico-operativo e da una diretta incidenza su profili essenziali quali la sicurezza delle operazioni aeroportuali (safety), la protezione (security) e la continuità del traffico aereo.

Tali attività sono disciplinate da una normativa speciale di settore, rappresentata dal Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, Edizione n. 8, Revisione n. 2 del 2025, che configura un sistema autonomo e compiuto di qualificazione degli operatori economici, fondato su requisiti tecnico-organizzativi direttamente verificati dall’Autorità di vigilanza e sottoposti a controllo continuo.

In tale sistema, il coinvolgimento di soggetti terzi è ammesso, ma esclusivamente attraverso strumenti tipizzati e regolati, quali l’affidamento dei servizi e gli accordi di pooling, entrambi soggetti a preventiva autorizzazione dell’ENAC e caratterizzati da specifici vincoli in termini di responsabilità, tracciabilità dei requisiti e controllo operativo. Ne deriva che il modello regolatorio di settore non contempla il ricorso all’avvalimento quale modalità ordinaria di qualificazione, ma ammette unicamente forme di integrazione tra operatori che risultino coerenti con le esigenze di sicurezza e con l’assetto organizzativo del sistema aeroportuale.

L’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 104 del D.lgs. 36/2023, si fonda su un meccanismo di messa a disposizione dei requisiti da parte di un soggetto ausiliario, che non implica necessariamente una piena integrazione operativa di quest’ultimo nel contesto aeroportuale né un controllo preventivo e continuativo da parte dell’Autorità di settore. Ciò determina una potenziale discontinuità tra titolarità dei requisiti e concreta esecuzione delle prestazioni, incompatibile con il modello ENAC, che richiede invece la piena corrispondenza tra soggetto qualificato e soggetto operante.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate è facoltativo e non rappresenta causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della procedura de qua e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo ufficioacquisti@pec.airport.genova.it entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della procedura de qua, **superato tale termine non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di sopralluogo.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l’attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. SUBAPPALTO

In considerazione della particolare natura delle attività oggetto del presente affidamento, da svolgersi in ambito aeroportuale e quindi caratterizzate da elevati requisiti di sicurezza, affidabilità e controllo operativo, nonché in coerenza con quanto previsto dal vigente Regolamento ENAC in materia di servizi di assistenza a terra, è esclusa, nel Disciplinare di Gara, la possibilità per all'Affidatario di ricorrere al subappalto per l'esecuzione, anche parziale, delle prestazioni contrattuali.

Tale esclusione trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:

- la natura strategica e riservata delle attività da svolgere in ambito aeroportuale;
- la necessità di garantire continuità operativa, trasparenza organizzativa e tracciabilità delle responsabilità;
- l'esigenza di mantenere il presidio diretto delle attività da parte dell'aggiudicatario, in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni richieste dalla normativa di settore.

La scelta di escludere il ricorso al subappalto è motivata dall'esigenza di garantire che tutte le attività siano svolte sotto il diretto controllo dell'Affidatario, il quale deve assicurare in via esclusiva la piena responsabilità dell'organizzazione, del personale impiegato e dei mezzi utilizzati. Ciò risponde alla necessità di preservare elevati standard di sicurezza operativa, di assicurare la continuità del servizio e di mantenere una chiara e immediata tracciabilità delle responsabilità, elementi essenziali nel contesto aeroportuale.

L'Affidatario è quindi tenuto a eseguire integralmente le prestazioni con propria organizzazione, impiegando personale e risorse direttamente riconducibili alla propria struttura, in possesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni richieste dalla normativa di settore e dal Regolamento ENAC.

Pertanto, ogni forma di subappalto, anche di carattere occasionale o residuale, è da intendersi vietata.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituirà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- **una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;**
- **una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a

consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per il lotto multivoce, unico ed indivisibile, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari **ad € 13.179.47**

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Nella garanzia è indicato il riferimento all'unico lotto oggetto della presente procedura con indicazione del CIG o riferimento alla procedura stessa.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Banco BPM S.P.A, intestatario AEROPORTO DI GENOVA, IBAN IT73N 05034 01400 000000007835.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

- c) **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a), b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d) **Riduzione del 20%** cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore possieda una o più delle seguenti certificazioni/marchi: tra quelle indicate all'allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 610 del 19 dicembre 2023 recante l'*"attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"* e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per l'unico lotto oggetto della presente procedura per il quale si presenta offerta secondo l'importo indicato nella tabella sottostante:

Importo contributo ANAC
€ 77,00

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata nel Disciplinare Telematico di Gara e sulla Piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel disciplinare telematico e timing di gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per ciascun caricamento.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'allegato Disciplinare telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa:

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto

previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di

partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine massimo di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposita sezione gli operatori economici devono allegare i sottoelencati documenti, redatti in lingua italiana:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. **Eventuale** 'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo';
4. **Eventuale** DGUE dell'ausiliaria;
5. Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno
6. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (Dichiarazione ex art. 106 D.Lgs. 36/2024)
7. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
8. **Eventuale** documentazione per i soggetti associati;
9. **Eventuale** atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
10. Documentazione attestante il pagamento del bollo
11. Dichiarazione Antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi.
12. Documentazione a comprova richiesta nei punti 7.1,7.2,7.3 del Disciplinare di Gara;
13. **Eventuale** Procura
14. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

- il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, dagli integrativi provinciali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali vigenti;
- assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.**

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE strutturato reso disponibile mediante la piattaforma di approvvigionamento.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato".

Si riportano di seguito le indicazioni generali per la compilazione, fermo restando che ogni concorrente dovrà implementarlo con ogni ed ulteriore dato ritenuto necessario ai fini della partecipazione alla gara secondo quanto specificatamente richiesto degli atti di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 presente disciplinare.

Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'artt. 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni rese compilando opportunamente i riquadri si intendono riferite, oltre al soggetto sottoscrittore, anche a tutti i soggetti previsti all'art. 94, co. 3, del Codice nonché indicati nella Parte II, Sez. B del DGUE.

Per tali soggetti l'operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la Sezione A.

Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 nonché indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 94 lett. e) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dovrà compilare le successive sezioni e riquadri per come di seguito indicato:

- ***Sezione A: Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a) del Codice)***

Compilare il punto riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA, e di possesso della certificazione ENAC, riportandone tutti gli estremi, per come richiesto nel disciplinare di gara all' art. 7.1

- ***Sezione B: Capacità economica e finanziaria (articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice)***

Compilare la parte riguardante il punto indicando gli istituti di credito che rilasciano le opportune referenze e la parte riguardante il punto con indicazione dei fatturati da riscontrare successivamente nella documentazione a comprova, come richiesto nel disciplinare di gara all'art. 7.2

- ***Sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)***

Compilare il punto riportando le informazioni sui servizi effettuati tali da evincere chiaramente il possesso dei requisiti per come richiesto nel disciplinare di gara all'art. 7.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, inoltre, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 commi 1, 2 e devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a sistema la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità riportate nell'Allegato "Disciplinare telematico e timing di gara", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e deve contenere i seguenti documenti:

A. PROGETTO TECNICO

Facendo riferimento ai contenuti dell'offerta descritti all'interno del Capitolato Tecnico che qui si intende integralmente riportato il Progetto Tecnico dovrà esplicitare in modo puntuale:

- la pianificazione organizzativa: composizione delle squadre tipo, con particolare riferimento al numero ed alle modalità di formazione del relativo personale
- la descrizione dell'organizzazione in materia di security e safety;
- le procedure operative, sia ordinarie che di emergenza, attuate per gestire situazioni eccezionali e critiche, conformi con quelle vigenti in aeroporto, in particolare: procedure di emergenza facendo riferimento anche all'utilizzo delle risorse umane e materiali, alla capacità di assicurare la continuità dei servizi, alla capacità di interagire e comunicare efficacemente con i vari interlocutori in ambito aeroportuale;

B. Relazione sull'esperienza del concorrente nel settore dell'assistenza a terra

Una relazione, firmata dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero, in caso di raggruppamenti, firmata dal legale rappresentante di ciascuna impresa singola o riunita/riunenda, che descriva l'esperienza nel settore dell'assistenza a terra per aviazione generale, con specifico riferimento ai Servizi indicati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara, ovvero in particolare: 1) gli aeroporti dove si è operato; 2) passeggeri assistiti.

Da tale relazione dovranno essere desumibili tutti gli elementi per l'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri a1) e a2) del seguente articolo 19.1.

C. Pianificazione delle risorse umane e strumentali

La pianificazione deve contenere nel rispetto dei requisiti indicati nel Capitolato Tecnico:

- a) la pianificazione del personale, indicando in maniera puntuale le risorse da impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre essere indicata la consistenza del personale che il concorrente prevede di impiegare per lo svolgimento di ciascun servizio, con indicazione della qualifica e delle mansioni, gli anni di esperienza professionale la tipologia di assunzione (se trattasi di personale assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato);
- b) la descrizione dei programmi di formazione, qualificazione e valutazione e l'addestramento del personale amministrativo e tecnico impiegato (compresi i programmi di formazione in materia di security e safety - sicurezza operativa), modalità, durata ed oggetto della formazione, recurrent training (modalità e frequenza), procedure e modalità di valutazione dell'efficacia della formazione ed azioni previste in caso di mancato raggiungimento dei livelli prefissati;
- c) l'eventuale dichiarazione di applicazione del contratto Assohandler;
- d) l'indicazione del parco mezzi da impiegare fornendo la pianificazione delle risorse strumentali da impiegare nel corso di tutta la durata dell'Appalto;
- e) età media dei mezzi che si intende impiegare per la durata del contratto;

f) la percentuale di utilizzo di mezzi innovativi ed a bassa emissione rispetto al parco mezzi complessivo che si prevede di impiegare nell'erogazione dei Servizi Limitati per la durata del contratto.

D. Qualità dei servizi

L'offerta deve contenere: l'eventuale la documentazione attestante l'eventuale possesso di certificazioni ISAGO: p. 5- Registrazione EMAS o (in alternativa) certificazione UNI EN ISO 14001 (copia conforme certificazioni)

E. Parità di genere

L'offerta deve contenere: documentazione attestante l'eventuale possesso di certificazioni ISO30415:2021 o UNI/PDR125:2022(copia conforme certificazioni)

Nel redigere l'elaborato che costituisce la propria offerta tecnica propria, l'operatore economico dovrà seguire le seguenti prescrizioni formali:

- Redigere l'offerta tecnica in lingua italiana.
- Al fine di non aggravare eccessivamente il lavoro della Commissione Giudicatrice, la stessa potrà essere composta da un numero massimo di pagine 30 e facciate 60 in formato A4. (il numero delle pagine indicate è quello che può essere utilizzato dall' Operatore Economico per descrivere l'Offerta Tecnica composta dalle sezioni A-B-C-D, mentre la documentazione a comprova (depositata in copia conforme) attestante l'eventuale possesso delle ISO e CERTIFICAZIONI richieste costituirà allegato aggiuntivo all' elaborato tecnico.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 del Codice.

Eventuale dichiarazione limiti di accesso

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta da segretare.

18. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità riportate nell'Allegato "Disciplinare telematico e timing di gara".

L' Operatore Economico provvede a compilare il **Modello Offerta Economica Allegato 7**, che viene Fornito dalla Stazione Appaltante indicando le informazioni di seguito elencante, a pena di esclusione:

- **Valore complessivo del servizio offerto** per il periodo a base d'asta iva esclusa (servizio +manodopera+ costi sicurezza non ribassabili);

- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108 co 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- **la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;**

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti, nello specifico da tutti i componenti.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono generalmente ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto di eventuali prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare.

NOTA BENE

L'operatore Economico, oltre a depositare nella sezione **OFFERTA ECONOMICA** il **Modello Offerta Economica Allegato 7**, compilato secondo le modalità indicate al punto 18 e firmato con le modalità prescritte nel Disciplinare di Gara, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovrà provvedere ad eseguire le operazioni sottoindicate, collegandosi alla propria area riservata, nella sezione **"OFFERTA ECONOMICA"** presente nella scheda di gara.

Più precisamente l'operatore economico dovrà eseguire le seguenti operazioni:

Inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla piattaforma all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta €" del prezzo complessivo offerto composto da: (costi del servizio + costi della manodopera) al netto dell'IVA e dei costi della sicurezza indicati dalla stazione appaltante e non ribassabili;

In caso di discordanza tra i valori inseriti in piattaforma e i valori inseriti nel Modello Offerta economica Allegato 7, si darà prevalenza alle dichiarazioni espresse dall' Operatore Economico all' interno del Modello Offerta Economica Allegato 7.

"Ai fini della corretta predisposizione della documentazione economica, si prescrive che l'Operatore Economico concorrente, oltre a inserire nella Busta Economica il dettaglio dell'offerta economica formulata, dovrà altresì produrre, il documento denominato 'Modello Dettaglio Prezzi' (Allegato 13).

Tale modello dovrà essere compilato in modo conforme e pedissequo alla tabella delle voci di prezzo unitario predisposta dalla Stazione Appaltante e posta a base della determinazione dell'importo a base d'asta. Si precisa che il suddetto Allegato 13 non costituirà elemento oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio economico né inciderà sull'offerta economica complessivamente presentata, essendo richiesto esclusivamente per finalità amministrativo-contabili, connesse alla corretta emissione e gestione delle fatture di pagamento nell'ambito dell'esecuzione contrattuale."

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire i servizi, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Si precisa che, l'importo totale non potrà superare la base d'asta prestabilita, perciò i costi aziendali per la sicurezza devono essere inclusi nel totale dell'offerta.

Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura, gli operatori economici sono invitati, nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato nel Disciplinare di Gara, a inserire la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in conformità al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con proporzione **70/30**, ai sensi dell'art 108, co. 1 e 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

I criteri di valutazione del servizio oggetto della procedura de qua, sono analiticamente riportati nel Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 108, co. 7 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42/70** (si specifica che la soglia viene calcolata prima di procedere alla riparametrazione). Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto **42/70** punti nella valutazione di qualità.

Tabella dei criteri

Criteri	Punteggio Max	Tipologia criteri Tabellare (T) / Discrezionali (D)	Punteggio	Modalità di attribuzione punteggio tecnico
---------	---------------	---	-----------	--

A) Progetto Tecnico	Max 15 punti di cui			Il punteggio relativo al criterio A) sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti sui sub-criteri A.1), A.2), A.3)
A.1.1) Pianificazione organizzativa	5 punti max	D		La Commissione valuta complessivamente l'idoneità e la completezza dell'organizzazione. Applicando la formula e i coefficienti indicati nel Disciplinare.
A.2) Organizzazione in materia di security e safety	5 punti max	D		La Commissione valuta complessivamente l'idoneità e la completezza del sistema di gestione della safety e della security sullo scalo. Applicando la formula e i coefficienti indicati nel Disciplinare
A.3) Procedure di gestione delle emergenze /criticità operative e capacità di assicurare la continuità del servizio	5 punti max	D		La Commissione valuta complessivamente le idonee procedure che verranno attuate sullo scalo per la gestione delle emergenza/criticità operative (es. riprotezione di voli dirottati da altri aeroporti, cancellazioni di voli, ecc). Applicando la formula e i coefficienti i n d i c a t e nel Disciplinare
B) Esperienza del concorrente nel settore Dei servizi di aviazione generale (SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, CARICO, SCARICO BAGAGLI E CATERING E TRASPORTO PASSEGGERI ED EQUIPAGGI)	10 punti max di cui:			Il punteggio relativo al criterio B) sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti sui sub-criteri B.1) e B.2).
B.1) numero aeroporti serviti aventi le stesse caratteristiche di organizzazione e servizio del Aeroporto C. Colombo di Genova	5 punti max	T		All'offerta che presenta il maggior numero aeroporti serviti si assegna il massimo del punteggio, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale al miglior offerente.
B.2) passeggeri serviti con riferimento alle tipologie di servizio indicate nel Capitolato tecnico e Disciplinare di gara (CARICO, SCARICO BAGAGLI E CA-	5 punti max	T		All'offerta che presenta il maggior numero di passeggeri serviti si assegna il massimo del punteggio, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale al miglior offerente.

TERING E TRASPORTO PASSEGGERI)				
C) Pianificazione delle risorse umane e strumentali	30 punti max di cui			Il punteggio relativo al criterio C) sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti sui sub-criteri C.1), C.2), C.3), C.4), C.5), e C.6)
C.1) Pianificazione del personale, con evidenza delle risorse utilizzate, indicando la consistenza del personale, la mansione, gli anni di esperienza professionale, la tipologia di assunzione (se trattasi	5 punti max	D		La commissione giudicatrice valuta complessivamente l'adeguatezza e la congruità della pianificazione dell'impiego delle risorse umane e materiali, in coerenza con il piano industriale. Applicando la formula e i coefficienti indicati all'art.11 del Disciplinare.
di personale assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato).				
C.2) Programmi di formazione/qualificazione del personale	5 punti max	D		La Commissione valuta complessivamente le modalità, durata ed oggetto della formazione, recurrent training (modalità e frequenza) in relazione alle singole qualifiche. Applicando la formula e i coefficienti indicati all'art.11 del Disciplinare.
C.3) Applicazione del contratto Assohandler	4 punti	T		Applicazione/ non applicazione (on/off)
C.4) Completezza del parco mezzi per numero, di passeggeri e aeromobili assistibili	6 punti max	T		La commissione valuta la completezza del parco mezzi da impiegare per la durata del contratto assegnando il punteggio massimo all'offerta che presenta il miglior rapporto (parco mezzi / aa/mm assistibili), agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale al miglior offerente.
C.5) Età media dei mezzi	5 punti max	T		La Commissione valuta l'età media dei mezzi da impiegare per la durata del contratto assegnando il punteggio massimo all'offerta con una età media dei mezzi da impiegare più bassa ed un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte.

C.6) Percentuale di utilizzo di mezzi a bassa emissione	5 punti max	T		La Commissione valuta l'utilizzo di mezzi a bassa emissione da impiegare calcolando il rapporto percentuale di questi mezzi rispetto al totale dei mezzi da impiegare per le categorie richieste, assegnando il punteggio massimo all'offerta che propone di impiegare la totalità di mezzi a bassa emissione ed un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre.
D) Qualità dei servizi	Max 10 punti di cui			Il punteggio relativo al criterio D) sarà determinato dalla somma del possesso di più ISO
Possesso di Certificazione: ISAGO - Registrazione EMAS o (in alternativa) certificazione UNI EN ISO 14001	10 punti max	T		Possesso/non possesso (5 punti on/off per ciascuna certificazione)

E) Parità di genere	Max 5 punti di cui			Il punteggio relativo al criterio E) sarà determinato dal possesso di una delle due certificazioni indicate.
Possesso di certificazioni ISO30415:2021 o UNI/PDR125:2022	5 punti max	T		Possesso/non possesso. (per l'attribuzione del punteggio l'Operatore Economico deve dimostrare di possedere una delle due certificazioni indicate.)

19.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel Capitolato Tecnico al punto 10, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi Tabellari" vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o meno del requisito specificatamente richiesto specificatamente richiesto.

Il Punteggio è attribuito, per i criteri discrezionali, mediante l'indicazione di un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario come segue:

Coefficiente compreso tra	VALUTAZIONE /GIUDIZIO
0 e 0,19	Contenuto dell'offerta inadeguato
0,20 e 0,59	Contenuto dell'offerta sufficiente
0,60 e 0,79	Contenuto dell'offerta adeguato
0,80 e 1	Contenuto dell'offerta ottimo

Per i criteri discrezionali ciascun Commissario provvederà all'attribuzione del coefficiente ritenuto opportuno per ciascun criterio e sub-criterio, di seguito, il Presidente provvederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, in modo da ottenere il coefficiente definitivo.

Per i criteri tabellari, invece, verrà attribuito il punteggio indicato nel Capitolato Tecnico qualora il requisito sia presente, altrimenti verrà attribuito il punteggio di 0.

19.3. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

In relazione al prezzo offerto, al netto di IVA, la Stazione Appaltante attribuirà alla ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso (P_{min} = prezzo complessivo più basso offerto) il punteggio massimo pari a 30 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio attribuito sarà in base alla seguente formula:

$$(P_{min}/P_x) * 30$$

dove:

P_{min} : è il prezzo complessivo più basso presentato

P_x : è il prezzo dell'offerta economica in esame.

19.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nella prima seduta il seggio di gara, istituito ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Si precisa che in virtù della PAD certificata che viene utilizzata per l'espletamento della presente procedura, la quale garantisce l'immodificabilità dei dati inseriti e la trasparenza di tutta la documentazione di gara, in linea con quanto stabilito anche dalla giurisprudenza nazionale amministrativa prevalente, le sedute di gara saranno tutte riservate, tuttavia, ne verrà data comunicazione agli operatori mediante avviso e all'esito delle diverse fasi verranno trasmesse apposite comunicazioni mediante note di ammissione al prosieguo o esclusione.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono all'esito dei lavori registrati in Piattaforma.

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato **al punto 19.2.**

La commissione giudicatrice rende noto ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata mediante Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. IPOTESI DI ESCLUSIONE

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, del codice, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi **pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo viene effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 33, comma 8 e 70, comma 4, lett. d) del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui ai punti 3 e 11;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 11 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui per il lotto sia stata presentata un'unica offerta e questa, all'esito delle valutazioni, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato **non prima di 32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

La Committente chiederà all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria, in considerazione della specificità del settore in cui il servizio si innesta:

1) polizze RCT.

1.1) L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dei danni che potessero derivare alla Committente e/o a terzi, in relazione all'espletamento di tale servizio. In particolare, l'Appaltatore:

i) sarà responsabile, in via esclusiva, della corretta esecuzione dei servizi affidatigli e dell'assolvimento di ogni obbligo, direttamente od indirettamente derivante dall'espletamento di essi;

ii) sarà, pertanto, responsabile, in via esclusiva, civilmente e penalmente, per tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose di Aeroporto di Genova S.p.A., così come per tutti i danni a persone e/o cose e/o animali di terzi, costituenti conseguenza diretta od indiretta dell'esecuzione dei servizi in oggetto o, comunque, derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire la Committente per tutti gli eventuali danni subiti;

iii) parimenti, assumerà, a proprio esclusivo carico, le conseguenze derivanti da eventuali infrazioni del personale alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni in vigore, incluse quelle relative alle aree aeroportuali.

1.2) In conseguenza di quanto sopra, l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare con primaria Compagnia di assicurazioni di gradimento di AGS:

i) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), che tenga indenne anche Aeroporto di Genova S.p.A. da tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto;

ii) in considerazione della circostanza che il servizio deve essere svolto in ambito operativo aeroportuale, un'ulteriore polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT), che operi in eccesso al massimale di cui al punto i), elevando quest'ultimo sino ad € 300.000.000,00 (Euro trecentomilioni/00);

iii) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), a garanzia degli eventuali infortuni e malattie professionali che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

1.3) Le coperture assicurative di cui al precedente punto 1.2) dovranno avere decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio e rimanere efficaci sino alla scadenza del rapporto contrattuale e dei suoi eventuali rinnovi. Il venir meno delle suddette coperture assicurative, per qualsivoglia motivo e/o causa, determinerà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Le coperture assicurative di cui sopra dovranno considerare "terzi" la Società Aeroporto di Genova Sp.A. ed il personale di cui questa si avvale nell'esercizio della propria attività.

1.4) Le polizze assicurative dovranno essere stipulate dall'Aggiudicatario con primaria Compagnia del settore e trasmesse ad A.G.S., almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, affinché la Committente possa esprimere il proprio gradimento.

1.5) La polizza R.C.T. di cui al punto 1.2), punto *ii)*, potrà, su espressa richiesta della Società aggiudicataria, essere stipulata a cura di Aeroporto di Genova S.p.A.; in tal caso il premio netto a carico dell'Aggiudicatario sarà, per la prima annualità, pari all'0,53% dell'importo contrattuale.

1.6) Entro 10 giorni dalla scadenza annuale, la Committente comunicherà all'Appaltatore il costo della copertura per l'annualità successiva. L'Appaltatore potrà, quindi, scegliere se confermare il rinnovo della copertura, oppure presentare, entro la data della suddetta scadenza annuale, copia della polizza stipulata autonomamente.

1.7) Tali coperture avranno decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio e dovranno essere efficaci fino a quella alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio e dei suoi eventuali rinnovi.

1.8) Le coperture assicurative non costituiscono - e non potranno, in alcun modo, costituire - una limitazione delle responsabilità assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto.

1.9) La dimostrazione della stipula delle polizze assicurative di cui sopra rappresenta condizione per la stipula del contratto.

2) Ai sensi del Regolamento ENAC certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, ed. 8 rev. 2 12/05/2025: l'Aggiudicatario dovrà prima della stipula del contratto e l'avvio del servizio a) presentare l'estensione della certificazione Classe 2 all'aeroporto di Genova, entro il termine di 25 giorni decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La richiesta di idoneità tecnica e/o certificazione di prestatore di servizi, dovrà essere effettuata per la Classe 2 in relazione ai servizi di cui alle categorie 5.4 e 5.7 e limitatamente alle attività oggetto dell'affidamento.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario al momento della stipula del contratto abbia perso l'idoneità tecnica richiesta per l'espletamento dei servizi, l'aggiudicazione decadrà automaticamente, sarà esclusa la

cauzione provvisoria e la gara sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il caso in cui il mancato ottenimento e/o ritardo non sia imputabile all'Aggiudicatario.

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 7 del capitolato tecnico, l'Affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare:

- a) di aver già acquisito la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi indicati nell'offerta tecnica, producendo i relativi contratti;
- b) di aver stipulato con una o più ditte qualificate contratto/i di manutenzione che abbia/abbiano contenuti corrispondenti a quelli dichiarati nell'offerta tecnica e che, in ogni caso, preveda/prevedano anche la fornitura di mezzi sostitutivi equivalenti in caso di non operatività dei mezzi in linea per manutenzione o guasto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Genova.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

- Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).